



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

ISSN 2240-7618

2/2018

EDITOR-IN-CHIEF

Francesco Viganò

EDITORIAL BOARD

Italy: Gian Luigi Gatta, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

In ricordo di Joachim Vogel, rileggendo i suoi lavori sul diritto penale europeo

*En memoria de Joachim Vogel,
releyendo sus trabajos sobre el derecho penal europeos*

*In Memory of Joachim Vogel,
Rethinking of His Works on European Criminal Law*

ALESSANDRO BERNARDI

*Professore Ordinario di Diritto Penale nell'Università di Ferrara
alessandro.bernardi@unife.it*

PENALISTI INSIGNI

PENALISTAS ILUSTRES

DISTINGUISHED SCHOLARS

ABSTRACTS

Viene qui riproposta, con qualche aggiornamento e integrazione, la relazione svolta in occasione del Convegno organizzato a Venezia per commemorare Joachim Vogel subito dopo la sua morte. Il lavoro si concentra sugli scritti di Vogel in tema di diritto penale europeo, che evidenziano l'attenzione di questo autore sia per i problemi teorici sia per gli aspetti pratici sottesi al processo di europeizzazione del diritto penale. In particolare vengono ricordati i suoi studi sulle diverse possibili forme di integrazione tra i sistemi nazionali, la sua l'adesione a una scienza penale europea a carattere sincretistico, il suo interesse per tutti gli aspetti dell'armonizzazione penale su impulso dell'Unione. A cinque anni dal tragico evento risulta vieppiù evidente la capacità di Vogel di capire i problemi penali derivanti dal processo di costruzione europea e financo di vedere in anticipo quelli attualmente sul tappeto.

Se reproduce aquí, con algunas modificaciones, la ponencia presentada en el seminario en conmemoración de Joachim Vogel, organizado en la ciudad de Venecia tras su muerte. El trabajo se concentra en los trabajos de Vogel sobre derecho penal europeo, los cuales evidencian el interés de este autor tanto por los problemas teóricos como por los aspectos prácticos involucrados en el proceso de europeización del derecho penal. En particular, se recuerdan sus estudios sobre las posibles formas de integración entre los sistemas jurídicos nacionales, su adhesión a una ciencia penal europea de carácter sincretista y su interés por todos los aspectos del proceso de armonización penal impulsado por la Unión. A cinco años del trágico evento resulta evidente la capacidad de Vogel de entender los problemas penales derivados del proceso de construcción europea, e incluso de percibir en anticipo aquellos actuales.

The report presented at the conference held in Venice to commemorate Joachim Vogel immediately after his death is herewith proposed again with some updates and additions. The work focuses on Vogel's writings on European criminal law, which highlight the attention of the author both for theoretical problems and for the practical aspects underlying the process of Europeanisation of criminal law. In particular, his studies on the various possible forms of integration between national systems, his adherence to a European criminal science of a syncretistic nature, his interest in all aspects of criminal harmonisation fostered by the European Union are recalled. Five years after the tragic event, Vogel's ability to understand the criminal problems arising from the process of European integration and even to foresee those currently on the table is all the more evident.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Joachim Vogel, un pioniere del diritto penale europeo. – 3. L'attenzione di Vogel ai processi di degerarchizzazione del diritto e d'interazione dei sistemi giuridici. – 4. La rinuncia al nazionalismo dogmatico e l'adesione a una scienza penale europea d'impronta sincretistica. – 5. L'acuto interesse di Vogel al tema dell'armonizzazione penale europea. – 6. Il problematico approccio di Vogel al dibattito sul ravvicinamento dei sistemi penali nazionali. – 7. Le diverse forme di armonizzazione penale. – 8. Gli obiettivi politici e giuridici dell'armonizzazione penale. – 9. L'attualità degli scritti di Vogel sul diritto penale europeo al vaglio del mutato quadro istituzionale e socio-culturale.

1.

Premessa.

Sono passati cinque anni da quando Joachim Vogel ci ha tragicamente lasciato. Ricordo perfettamente la mia sgomenta incredulità alla notizia, così come ogni dettaglio del Seminario internazionale organizzato all'Università Ca' Foscari di Venezia per commemorarlo, a cominciare dalla commozione di tutti i partecipanti.

Ho ritrovato gli appunti dell'intervento da me svolto in quell'occasione. Non sono mai stati dati alle stampe e ritengo che forse valga la pena farlo ora, apportando ad essi appena qualche piccola integrazione. Mi piacerebbe che in tal modo qualche giovane studioso che eventualmente non conoscesse gli scritti di Vogel sul diritto penale europeo fosse invogliato a leggerli, a comprendere il senso del lavoro cui si era lungamente e appassionatamente dedicato; un lavoro inteso a potenziare le forme di interrelazione esistenti tra i sistemi penali dei Paesi dell'Unione, a indagare i processi di europeizzazione del diritto criminale nelle loro molteplici manifestazioni.

Il suo metodo, mi è parso di capire, è stato quello di vagliare attentamente le diverse opzioni sottese a tali processi soppesandone quanto più oggettivamente possibile i pro e i contro. Così, i suoi studi indagano sulla possibilità di dar vita addirittura a un unico, sia pur settoriale, sistema di diritto penale sostanziale e processuale in cui far confluire quelli nazionali¹; ovvero sulla eventualità di una più o meno penetrante armonizzazione degli ordinamenti penale dei Paesi UE a livello tanto di parte generale quanto di parte speciale; ovvero ancora sulla opportunità di delimitare o comunque differenziare i settori normativi dei singoli sistemi penali votati all'armonizzazione; ovvero infine sulla creazione di un mero "spazio giuridico europeo" costituito da sistemi penali salvaguardati nelle loro peculiarità, epperò volti ad abbattere progressivamente le reciproche diffidenze e dunque fortemente interconnessi a livello processuale.

L'Europa penale immaginata o proposta da Vogel ha avuto, invero, molte facce, molti possibili esiti, anche se le sue preferenze sembravano nell'immediato andare, come vedremo, a una armonizzazione settoriale modulata sulle diverse esigenze dei singoli, specifici ambiti normativi. In ogni caso, l'Europa penale di Vogel è sempre stata un luogo dialogico, articolato e complesso; un luogo problematico, investigato da diverse prospettive e ricco di interrogativi; un luogo, però, caratterizzato al contempo da alcuni punti fermi e in questo senso – invariabilmente – pacifico, democratico, rispettoso dei diritti dell'uomo.

2.

Joachim Vogel, un pioniere del diritto penale europeo.

La spiccata curiosità scientifica di Joachim Vogel lo ha portato ad essere uno studioso poliedrico, ed infatti la sua attività di ricerca ha spaziato dalla dogmatica tradizionale al diritto penale costituzionale, dal diritto penale dell'impresa al diritto penale europeo, per non citare che alcuni dei principali settori da lui approfonditi. In questa sua variegata attività l'ultimo tema citato è rimasto costantemente al centro delle sue riflessioni sin da quando, nel 1993, affrontò la questione della lotta alle frodi comunitarie e della competenza sanzionatoria della (allora) CE². Peraltro, un attento esame della produzione scientifica di Vogel in materia rivela

¹ Emblematici, al riguardo, VOGEL (2000a), pp. 257 ss.; VOGEL e TIEDEMANN (2000b), pp. 349 ss.; VOGEL (2001a), pp. 307 ss. In argomento cfr., altresì, VOGEL (1995a), pp. 336 ss.

² Cfr., in particolare, VOGEL (1993), pp. 170 ss. Il tema delle sanzioni sovranazionali è stato successivamente ripreso in molti altri suoi scritti. Cfr., ad esempio, VOGEL e BRODOWSKI (2011a), pp. 153 ss.; VOGEL e BRODOWSKI (2011b), pp. 177 ss.

come egli abbia sapientemente collocato i suoi studi sul diritto penale europeo all'interno di un contesto assai più vasto, concernente il processo di destatalizzazione del diritto penale in tutte le sue molteplici sfaccettature: e dunque, oltre a quelle specificamente riconducibili al diritto comunitario prima e eurounitario poi, anche quelle relative al diritto del Consiglio d'Europa e in particolare della CEDU³, così come quelle afferenti alle più generali questioni della internazionalizzazione e globalizzazione del diritto⁴, per finire con l'esame delle funzioni della comparazione in ambito penale⁵, della attitudine di quest'ultima a favorire l'integrazione dei relativi sistemi nazionali. In sostanza, la sfera degli interessi di Vogel includeva ogni aspetto relativo alla formazione ed evoluzione di uno spazio giuridico oltre lo Stato, spazio all'interno del quale la componente penale interagisce strettissimamente con le altre componenti del diritto pubblico, non di rado in conflitto tra loro.

Al tempo stesso, però, come testimoniato da una pletera di saggi, articoli, note e commentari⁶ troppo numerosi per essere qui dettagliatamente elencati, non si può negare che la sua attenzione si indirizzasse soprattutto al diritto penale europeo strettamente inteso, con tutti i suoi problemi di politica criminale⁷ e di diritto costituzionale⁸, con tutte le sue questioni di diritto sostanziale (parte speciale⁹ e parte generale¹⁰) ovvero processuale¹¹. Problemi per la cui soluzione egli attingeva al suo straordinario bagaglio di raffinato studioso ma anche di pratico consumato, dato che negli ultimi dodici anni della sua vita aveva coniugato il ruolo di professore con quello di giudice¹².

È soprattutto nello specifico ambito del diritto penale UE che il pensiero di Vogel – sempre acuto originale e lungimirante – si è incrociato col mio aiutandolo a crescere e ad affinarsi a mano a mano che, con grande fatica e anche grazie alla traduzione di alcuni suoi scritti in lingue per me di più agevole comprensione rispetto a quella tedesca¹³, mi si chiarivano le linee portanti della sua riflessione.

Indubbiamente, Vogel è stato uno dei primi penalisti che hanno privilegiato, come ambito d'indagine, la genesi e l'evoluzione del diritto penale dell'Unione europea, osservandone, commentandone e financo anticipandone i delicati passaggi¹⁴. Non vi è quindi dubbio che il titolo del succitato Seminario veneziano dedicatogli ("Presente e futuro del Diritto Penale Europeo") abbia avuto ad oggetto il tema a lui più caro, quello al quale ha dedicato i massimi sforzi e che ha contribuito più di ogni altro a farlo conoscere ai penalisti di tutto il mondo.

In questo momento di stallo della costruzione europea e di sfiducia nell'idea stessa di Europa, vorrei dunque ricordare il collega prematuramente scomparso ripercorrendo, in modo estremamente sintetico e semplificato, alcuni dei suoi punti di vista in merito al tema dell'europeizzazione del diritto penale. Spero in tal modo di poter mettere in luce l'attualità degli studi di Vogel, che permane nonostante le riforme istituzionali dell'Unione, nonostante i cangianti umori della pubblica opinione in seno ai Paesi membri, nonostante insomma il complessivo stravolgimento del quadro di riferimento. Un quadro sino a pochi anni fa caratterizzato dalla continua espansione e dal progressivo rafforzamento dell'UE, dai suoi successi diplomatici a livello mondiale, dalla sua crescita economica; ma ora – come accennato in apertura – compromesso da un'innegabile crisi dovuta a fattori eterogenei, convergenti nel favorire vieppiù forti pulsioni sovraniste che certamente si oppongono a un diritto penale europeo concepito come vettore di "un'unione sempre più stretta"¹⁵, e che tendono a riconvertirlo in un mero strumento di cooperazione giudiziaria tra gli Stati del vecchio continente. Con il rischio che l'armoniz-

³ VOGEL (2012a), pp. 23 ss.

⁴ Cfr., in particolare, VOGEL (1998), pp. 127 ss.; VOGEL (2005a), pp. 113 ss.; VOGEL (2008), pp. 160 ss.; VOGEL (2010), pp. 1 ss.; VOGEL (2012b), pp. 25 ss.

⁵ VOGEL (2011c), pp. 205 ss.

⁶ Tra i quali una speciale menzione merita VOGEL (2012c), p. 1 ss.

⁷ Cfr., ad esempio, VOGEL (2014), pp. 635 ss.

⁸ VOGEL (2005b), pp. 801 ss.

⁹ Cfr., ad esempio, VOGEL (1997), pp. 335 ss.; VOGEL (2002a), pp. 7 ss.

¹⁰ VOGEL (1995a), pp. 336 ss.; VOGEL (2003a), pp. 314 ss.

¹¹ Cfr., ad esempio, VOGEL (2001b), pp. 937 ss.; VOGEL (2003b), pp. 45 ss.; VOGEL (2007), pp. 206 ss.

¹² Dal 2001 al 2012 presso la Corte d'appello di Stoccarda, dal 2012 sino alla sua morte presso la Corte d'appello di Monaco di Baviera. È stato ricordato che "grazie al suo influsso, la Corte d'appello di Stoccarda sviluppò alcuni principi orientativi, soprattutto riguardo alla cooperazione giudiziaria europea in materia penale": SIEBER (2013), pp. 1607 ss.

¹³ VOGEL (1995b), pp. 605 ss.; VOGEL (2000a), pp. 257 ss.; VOGEL e TIEDEMANN (2000b), pp. 349 ss.; VOGEL (2000a), pp. 307 ss.; VOGEL (2001c), pp. 171 ss.; VOGEL (2002b), p. 55 ss.; VOGEL (2002c), p. 112 ss.; VOGEL (2003c), p. 138 ss.; VOGEL (2003d), pp. 31 ss.; VOGEL (2003e), pp. 39 ss.; VOGEL (2004a), pp. 45 ss.; VOGEL (2005c), pp. 155 ss.; VOGEL (2005d), pp. 313 ss.; VOGEL (2006), pp. 372 ss.

¹⁴ Cfr., ad esempio, VOGEL (2006), pp. 372 ss.

¹⁵ In argomento cfr. VON BOGDANDY (2017), pp. 9 ss.

zazione perseguita su impulso sovrastatale¹⁶ in uno “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” attualmente al centro di violente polemiche¹⁷ possa venir meno per cedere il campo a lenti e faticosi processi di ravvicinamento spontaneo di matrice comparatistica, ovvero originati da quella tendenza alla globalizzazione degli stili di vita indotta dalla modernità e particolarmente evidente in area europea, ancorché vieppiù osteggiata da parte delle correnti di pensiero favorevoli a una rivalorizzazione a oltranza dell’identità storico-culturale degli Stati.

3. L’attenzione di Vogel ai processi di degerarchizzazione del diritto e d’interazione dei sistemi giuridici.

Pur nel mutare del clima che circonda il progetto europeo, resta il fatto che quest’ultimo ha inciso profondamente e forse irreversibilmente su alcune fondamentali concetti, a partire da quello di sovranità¹⁸, e sugli schemi relativi ai rapporti tra ordinamenti. A questo proposito, Vogel ha saputo cogliere con estrema chiarezza come nell’interazione tra diritto (penale) nazionale e diritto sovranazionale la struttura “piramidale” del sistema giuridico, pur non venendo del tutto cancellata, sia portata a cedere progressivamente il campo a una struttura “reticolare”, volta a valorizzare la moderna dimensione pluralistica e dinamica del diritto¹⁹. In sintonia con i modelli teorici proposti da De Sousa Santos²⁰, e da Ost e van de Kerchove²¹, Vogel si è a lungo interrogato sull’avvento di un “diritto riflessivo” destrutturato e degerarchizzato; di un diritto che consente quei processi dinamici e dialogici di interscambio tra differenti sistemi giuridici nei quali si esprime la cosiddetta “interlegalità”²². Si tratta di processi che danno vita a situazioni complesse, non di rado conflittuali e confuse, in quanto caratterizzate dalla contemporanea vigenza di testi provenienti da culture e insiemi giuridici diversi (locali, regionali, nazionali, sovranazionali, internazionali), dalla compresenza di regole e principi difformi per origine e grado di precettività chiamati a coesistere e condizionarsi reciprocamente, da momenti di sintesi mutevoli a seconda delle giurisdizioni coinvolte e dei rapporti di forza del momento.

È di tutta evidenza che Vogel non sottovalutasse affatto l’innegabile eterogeneità degli ordinamenti penali europei (solo in parte riassumibile nella dicotomia tra ordinamenti di *civil* e di *common law*), e che però fosse ben consapevole delle ragioni profonde del loro processo di “europeizzazione”, così come dell’importante ruolo giocato dai singoli sistemi nazionali in questo percorso evolutivo dello *ius criminale* in area europea.

A tal proposito, Vogel era consapevole del fatto che dal punto di vista dell’Unione tutti gli ordinamenti penali nazionali abbiano pari dignità, indipendente dalla loro afferenza a Paesi grandi o piccoli, ricchi o poveri, caratterizzati da una tradizione dogmatica matura ovvero da una scienza giuridica meno evoluta e sedimentata, e l’accettazione di questo stato di cose lo ha portato a contestare l’idea secondo la quale la Germania dovrebbe ineluttabilmente assumere un ruolo guida nella costruzione del diritto penale europeo. Idea, questa, peraltro come si sa ben radicata in larga parte della dottrina tedesca²³ e dovuta al desiderio di evitare che l’europeizzazione del diritto penale comporti la retrocessione di quest’ultimo a quello stadio “premoderno” in cui precipiterebbe se si improntasse in misura significativa ad altri modelli nazionali, quali in particolare quello inglese o francese.

La sua visione democratica, egualitaria e funzionalista induceva dunque Vogel, come appena detto e come meglio si avrà modo di ribadire nel prosieguo, a prese di posizione scientifiche alquanto lontane da quelle tuttora prevalenti nella cultura accademica che si respira sulle

¹⁶ Armonizzazione, questa, veicolata in vario modo, e in particolare tramite prima le decisioni quadro di ex terzo pilastro e poi le attuali direttive di armonizzazione del diritto penale sostanziale e processuale, sulla quali attualmente si concentrano gli strali dei penalisti di cultura sovranista.

¹⁷ Polemiche, invero particolarmente vive nella massima parte dei settori cruciali di tale “Spazio”. Basti pensare alle materie, tra loro finitime, relative alle frontiere, ai visti, all’asilo e all’immigrazione; alla cooperazione giudiziaria in materia penale; alla cooperazione di polizia; all’armonizzazione del diritto penale sostanziale e processuale.

¹⁸ Ormai vista non più come un qualcosa di radicalmente unitario ad esclusivo appannaggio dello Stato, ma come un insieme di prerogative attribuibili a diverse entità.

¹⁹ Cfr. VOGEL (2002d), pp. 520 ss.

²⁰ DE SOUSA SANTOS (1995).

²¹ OST e VAN DE KERCHOVE (2002).

²² In merito alla quale cfr., per l’appunto, VOGEL (2002d), pp. 520 ss.

²³ Cfr., ad esempio, SCHÜNEMANN (2001), p. 11.

rive del Reno.

4.

La rinuncia al nazionalismo dogmatico e l'adesione a una scienza penale europea d'impronta sincretistica.

Vogel non ignorava certo che secondo i seguaci della *Allgemeine Rechtslehre* una scienza penale che non operi deduttivamente tramite concetti e categorie, espressivi di un peculiare sistema logico di interrelazioni, costituirebbe una contraddizione in termini; era dunque ben consapevole di quanto nella realtà tedesca la rinuncia al nazionalismo dogmatico fosse ostica. Pure, nel vivace dibattito sviluppatosi in Germania per l'individuazione del modello concettuale più idoneo a costituire il substrato teorico in vista dello sviluppo di una dogmatica penale a carattere continentale, Vogel non ha mancato di sottolineare che un approccio così astrattamente rigoroso sarebbe risultato controproducente nell'ambito del processo di costruzione del diritto penale europeo. Ai suoi occhi, infatti, detto processo presenta molteplici problemi politico-criminali di tipo "fattuale" e "procedimentale", per la cui soluzione le esigenze di tipo pratico-applicativo tendono inevitabilmente a prendere il sopravvento sulle esigenze di coerenza dogmatica²⁴.

Tenuto conto di tutto ciò, Vogel ha con forza sostenuto che la soluzione di questi problemi andrebbe ricercata di volta in volta alla luce del cosiddetto "principio di apertura metodologica"; principio in base al quale, in vista dell'appianamento dei succitati problemi, tra i diversi approcci metodologici si deve preferire quello che in concreto consente di addivenire ai risultati migliori. Una siffatta "metodologia aperta" implica una comparazione in chiave strettamente "funzionalistica" tra le diverse opzioni utilizzabili, in modo che la scelta ultima - anziché costituire l'esito di una "lotta tra scienze penali nazionali" - sia pragmaticamente ispirata alla logica del miglior risultato ottenibile caso per caso²⁵.

Vogel era pienamente consapevole delle difficoltà insite in un siffatto approccio di ispirazione funzionalista, dato che esso presuppone la necessità di spogliarsi delle proprie costruzioni teoriche, per poter valutare in modo "oggettivo" le diverse possibili alternative. Era però anche consapevole del fatto che tale *modus operandi* d'impronta sincretistica viene da tempo utilizzato dagli organi europei deputati alla elaborazione di norme e principi a carattere sovratattuale destinati a perseguire un disegno di integrazione su scala continentale, e che detto approccio si rivela perfettamente in linea con quell'esigenza di autonomia metodologica postulata da un'Unione di Stati i quali - come sopra ricordato - risultano parificati nella reciproca dignità delle proprie tradizioni²⁶.

Sempre aderendo a una prospettiva marcatamente funzionalista capace di avere il sopravvento sulla propria formazione accademica, Vogel trovava ulteriori ragioni della rinuncia al varo di un diritto penale europeo di taglio eminentemente dogmatico nelle esigenze proprie dei meno evoluti tra gli ordinamenti nazionali europei, dato che questi difficilmente potrebbero aderire a un progetto tanto "alto" da apparire loro pressoché inattuabile. In questo senso, egli era consapevole del fatto che per dar vita ad un sia pur settoriale e incompleto diritto penale di portata continentale occorre non essere troppo fedeli ai propri riferimenti scientifici e non avere eccessive ambizioni; occorre cioè accettare di porre mano a un modello giuridico-penale un po' più semplice e rozzo rispetto a quello espresso da taluni sistemi nazionali²⁷: con l'inevitabile, ma in fondo accettabile rischio che le operazioni di semplificazione effettuate per edificare il suddetto modello si riflettano sui singoli sistemi di diritto interno, almeno in parte contaminandoli. (Del resto, in una differente ma convergente prospettiva, anche altre frange della dottrina tedesca non hanno mancato di rilevare che, ove il loro sistema giuridico di taglio eminentemente dogmatico avesse la pretesa di proporsi quale unico campione in sede di costruzione del diritto penale europeo, tale sistema dovrebbe necessariamente offrirsi all'esterno in versione semplificata, seppure fedele ai suoi irrinunciabili tratti fondamentali)²⁸.

²⁴ In questo senso cfr., appunto, VOGEL (2002d), pp. 518 ss.

²⁵ Cfr. VOGEL (1995a), pp. 337-338; VOGEL (2002d), p. 524.

²⁶ Cfr., specificamente, VOGEL (2002d), p. 524.

²⁷ In argomento cfr., in generale e per tutti, VOGEL (1995a), p. 338.

²⁸ Al riguardo cfr., esemplificativamente, WEIGEND (1993), p. 792. L'A., pur dimostrandosi sfavorevole all'uniformizzazione dei sistemi penali nazionali, rileva come la dogmatica tedesca sia comunque destinata a non poter svolgere "il ruolo di precettore per l'Europa".

In definitiva, secondo Vogel, anche ammettendo l'esistenza di una dogmatica in assoluto 'migliore' rispetto alle altre, la sua trasposizione *tout court* dal contesto nazionale al contesto europeo sarebbe operazione altamente inopportuna, alla luce della sua inattitudine a essere trapiantata in terreni meno fertili e della sua incapacità di adeguarsi alle esigenze derivanti dall'odierno sviluppo "intrecciato" dei sistemi giuridici e ai relativi meccanismi di interscambio.

Infine Vogel ha avuto modo di evidenziare come, nell'ambito della giurisprudenza delle Supreme Corti europee, il metodo comparatistico improntato a una logica sincretistica e funzionalistica per la soluzione dei singoli casi concreti abbia dato buona prova di sé, grazie all'elaborazione di un nucleo di principi di indubbio pregio politico-criminale, quali i principi di umanità, di tolleranza e di colpevolezza. Principi, questi, certo a livello sovrastatale non ancora sviluppati in un sistema completo e coerente di corollari e di interrelazioni, ma pur sempre capaci di fornire, spesso, risposte soddisfacenti in relazione ai problemi posti dai singoli casi concreti²⁹.

5. L'acuto interesse di Vogel al tema dell'armonizzazione penale europea.

Tra tutti i problemi posti dal processo di europeizzazione del diritto penale, è indubbio che quelli relativi al ravvicinamento dei relativi sistemi nazionali abbiano esercitato su Vogel una attrazione tutta particolare. Lo dimostra il numero e la qualità degli scritti da lui dedicati a questo tema³⁰, volti ad analizzarlo da ogni angolatura e ad ogni possibile livello.

In particolare, come già accennato, nell'ambito della sua partecipazione ai lavori per la stesura del c.d. *Corpus Juris*³¹ Vogel ha avuto modo di interrogarsi financo sull'eventualità di una unificazione del diritto penale su scala continentale, o quantomeno di una sua unificazione temperata e settoriale³²; il pragmatismo dello studioso tedesco lo induceva infatti ad essere tendenzialmente scettico verso ogni processo di radicale uniformazione/unificazione dei sistemi nazionali, a suo giudizio da considerarsi in ogni caso quantomeno prematuro.

Sul versante opposto, Vogel non ha mancato di investigare le tesi contrarie all'armonizzazione³³. Al riguardo, egli distingue tra gli argomenti di impronta sovranista, quelli a carattere politico-istituzionale e quelli a sfondo valoriale. Quanto ai primi, espressivi dell'istanza di fedeltà intransigente alle tradizioni penali dei singoli Paesi europei, il momento creativo del diritto penale non potrebbe e non dovrebbe essere affidato a una organizzazione sovranazionale, dato che esso rappresenterebbe la massima espressione della sovranità e identità nazionale di ciascun Paese, rispecchiata appunto dalle peculiarità dei singoli sistemi interni. Quanto ai secondi, sarebbe in particolare il deficit di legittimazione democratica del processo di produzione normativa UE, unitamente alla carenza di un efficace controllo giurisdizionale in ordine alle fonti penali³⁴, ad ostacolare un'armonizzazione penale perseguita attraverso il ricorso a fonti UE a carattere vincolante. Quanto ai terzi, vi sarebbero ragioni per ritenere che in ambito sovranazionale risulti impossibile o estremamente difficile assicurare ai diritti umani un livello di protezione analogo a quello loro garantito in ambito nazionale.

Sono dunque questi, per Vogel, i principali argomenti che si oppongono alle ragioni di matrice storica e funzionalista favorevoli all'armonizzazione, per vero assai intuitive. Appare infatti evidente che l'elevato livello di integrazione socio-culturale raggiunto dai Paesi membri dell'Unione tende a implicare una parallela armonizzazione dei relativi ordinamenti penali; così come è del tutto ovvio che una criminalità divenuta vieppiù transnazionale con l'avvento del mercato comune e della sua quattro libertà può essere meglio contrastata attraverso un processo di accentuato ravvicinamento dei sistemi penali europei. Perché tale armonizzazione

²⁹ Cfr. VOGEL (2003c), p. 138 ss.

³⁰ Cfr. VOGEL (1997), pp. 335 ss.; VOGEL (2002b), pp. 55 ss.; VOGEL (2003f), pp. 29 ss.; VOGEL (2003a), pp. 314 ss.; VOGEL (2013a), pp. 269 ss.; VOGEL (2013b), pp. 947 ss.

³¹ Cfr. VERVALE e DELMAS-MARTY (2003). Cfr., altresì, i riferimenti bibliografici di cui supra, sub par. 1, nt. 1.

³² Cfr., ad esempio, MANACORDA (1998), pp. 61 ss.

³³ VOGEL (2002b), pp. 55 ss.

³⁴ Deficit e carenza, per vero, innegabili all'epoca in cui la competenza penale dell'Unione si radicava appunto nel suo terzo pilastro sorto col Trattato di Maastricht del 1992; ma venute meno a seguito del Trattato di Lisbona del 2007-2009 che a vistosamente potenziato il ruolo dei parlamenti nazionali in sede di adozione delle fonti penali UE e che ha esteso a queste ultime le diverse forme di controllo proprie della Corte di giustizia.

possa essere pienamente legittimata, tuttavia, occorre appunto superare le obiezioni incentrate sui succitati argomenti portati dai paladini delle tradizioni penali nazionali.

6. Il problematico approccio di Vogel al dibattito sul ravvicinamento dei sistemi penali nazionali.

Vogel si è impegnato a fondo per rintuzzare le concezioni autarchico-immobiliste che si opponevano all'armonizzazione penale europea. In particolare, con riferimento all'esigenza di preservare le peculiarità dei singoli sistemi nazionali, egli ha avuto modo di ricordare come – al di là delle specificità riscontrabili in relazione a talune nozioni generali e a taluni istituti o discipline particolari, quale ad esempio la disciplina del diritto minorile–in ambito penale esistesse già a livello europeo una situazione generale di tendenziali convergenze favorevole a ulteriori momenti di ravvicinamento interstatuale.

In relazione poi alle carenze di democraticità e di giurisdizionalità relative alle fonti UE deputate all'armonizzazione dei sistemi penali nazionali, Vogel riteneva che queste lacune non dovessero essere enfatizzate, ma piuttosto tenute presenti in vista di una progressiva evoluzione delle istituzioni dell'Unione³⁵.

Quanto infine al pericolo per la protezione dei diritti umani derivanti dall'europeizzazione del diritto penale, Vogel ha senza mezzi termini affermato che, a suo avviso, i legislatori e i giudici sovranazionali spesso e da tempo si stavano dimostrando più sensibili a questo tema rispetto alla maggioranza dei loro omologhi dei paesi UE³⁶.

Se dunque Vogel non ha certo mancato di opporre convincenti argomenti ai nemici dell'armonizzazione, nemmeno ha voluto dare per scontata la necessità di un significativo ravvicinamento penale, che doveva a suo giudizio essere sottoposta a rigorosa verifica. Al riguardo, egli ha riconosciuto che per fronteggiare una criminalità sempre più globalizzata potrebbe in prima battuta sembrare non necessaria l'armonizzazione dei sistemi penali nazionali, potendo verosimilmente bastare il rafforzamento della cooperazione giudiziaria senza pretendere di cancellare o attenuare le differenze tra i sistemi, e in particolare operando in sede processuale attraverso forme di mutuo riconoscimento³⁷.

In piena sintonia con la prospettiva metodologica flessibile e pragmatica di Klaus Tiedemann³⁸, Vogel ha allora avuto modo di suggerire che, nell'alternativa se optare in ambito europeo per l'armonizzazione penale ovvero accontentarsi della meno impegnativa cooperazione giudiziaria, la scelta finale dovrebbe avvenire alla luce di considerazioni essenzialmente pratiche, vale a dire alla luce dei diversi effetti prodotti, rispetto alla lotta al crimine, dai due percorsi alternativi. Già si intuisce, allora, che la scelta se armonizzare o meno e circa quanto e come armonizzare varierà a seconda delle diverse esigenze proprie dei singoli settori normativi e delle singole fattispecie. Non a caso, infatti, la ricerca di Vogel sembra privilegiare taluni settori e fattispecie all'evidenza particolarmente bisognosi di una disciplina sanzionatoria quanto più possibile uniforme: a partire da quelli concernenti le frodi comunitarie in generale³⁹, la falsificazione della moneta europea⁴⁰, il riciclaggio⁴¹.

In ogni caso, secondo il pensiero di Vogel, la scelta in merito al se, al come e al quanto armonizzare dipenderanno non solo dal settore normativo considerato, ma anche dal tipo di armonizzazione che si intende realizzare, nonché dagli obiettivi perseguiti attraverso di essa.

7. Le diverse forme di armonizzazione penale.

Relativamente ai tipi di armonizzazione penale applicabili in ambito europeo, nei suoi

³⁵ In effetti le suddette carenze, per vero innegabili all'epoca in cui la competenza penale dell'Unione si radicava nel suo terzo pilastro sorto col Trattato di Maastricht del 1992, sono come si sa venute meno a seguito del Trattato di Lisbona del 2007-2009.

³⁶ Cfr. VOGEL (2002b).

³⁷ VOGEL (2002b).

³⁸ Cfr. TIEDEMANN (2001), pp. 1401 ss.

³⁹ VOGEL (1995b), pp. 601 ss. (versione in italiano); VOGEL, (1995b), pp. 631 ss. (versione in tedesco).

⁴⁰ VOGEL (2002a), pp. 7 ss.

⁴¹ VOGEL (1997), pp. 335 ss.

scritti Vogel tende innanzitutto a distinguere tra armonizzazione *processuale* e armonizzazione *sostanziale*.

Quanto all'armonizzazione penale *processuale*, tradizionalmente ritenuta necessaria per migliorare la cooperazione giudiziaria specie ma non solo nell'ambito della raccolta delle prove all'estero, Vogel ha in più occasioni sottolineato la sua indubbia utilità nel "dialogo" tra i giudici dei diversi Paesi dell'Unione. Al contempo, però, ha avuto modo di rilevare che la valorizzazione del principio del mutuo riconoscimento consentirebbe il suddetto dialogo (e in particolare l'ammissibilità delle prove formate all'estero) anche in presenza di significative differenze tra le procedure penali dei Paesi UE.

Quanto poi all'armonizzazione penale *sostanziale*, Vogel opera una interessante distinzione tra quella *positiva* e quella *negativa*⁴².

Le forme di armonizzazione tradizionalmente intese sono, il più delle volte, di tipo *positivo*, risultando pensate per prevedere, in relazione a ben precisi ambiti normativi, un livello minimale di tutela penale. Attraverso gli strumenti normativi di volta in volta utilizzabili (le convenzioni e le decisioni quadro di terzo pilastro all'epoca di Vogel, le direttive oggigiorno), l'armonizzazione positiva mira dunque a individuare, essenzialmente, gli elementi costitutivi dei singoli precetti e le soglie minime dei massimi edittali di pena.

Tuttavia, a giudizio di Vogel, questo tipo di armonizzazione non sarebbe del tutto scevro di controindicazioni. In particolare, egli non ha mancato di manifestare il timore che le fonti europee di armonizzazione penale finiscano con lo stimolare forme di tutela "a tappeto" in tendenziale contrasto col principio di *extrema ratio* dell'intervento penale. Inoltre, a suo giudizio, attraverso i vincoli posti alle scelte sanzionatorie nazionali orientate alla tutela di precetti di derivazione sovranazionale, il diritto UE finirebbe col preoccuparsi solo di fissare soglie massime di pena superabili esclusivamente verso l'alto e non verso il basso, con conseguente possibile sacrificio del principio di proporzione-stretta necessità della risposta punitiva⁴³.

Senonché, secondo quanto anticipato, Vogel rileva come in ambito europeo sussista un'ulteriore e diversa forma di armonizzazione, che potremmo appunto definire *negativa* e che a suo giudizio meriterebbe di essere adeguatamente valorizzata. Essa è tesa a limitare nei Paesi membri l'ambito di applicazione del diritto penale, in considerazione del fatto che quest'ultimo – come noto – non è solo uno strumento diretto a proteggere la sicurezza individuale e collettiva, ma rappresenta altresì uno strumento repressivo potenzialmente lesivo dei diritti fondamentali. Al riguardo Vogel sottolinea che le fonti sovranazionali di tutela dei diritti umani (innanzitutto la CEDU coi suoi protocolli addizionali, ma anche le fonti UE con il loro insieme di principi/diritti "espliciti"⁴⁴ e "impliciti"⁴⁵) favoriscono appunto un siffatto processo di armonizzazione in negativo dei sistemi penali nazionali; tutte queste fonti, infatti, presentano il tratto comune di impedire sia che le condotte rientranti nell'alveo di questi diritti (quali i diritti di libera circolazione e di libertà religiosa, il diritto alla dignità della persona, ecc.) possano essere sanzionate penalmente, sia che in sede penale si possa ricorrere a misure (quali la pena di morte, le pene corporali, ecc.) lesive di taluni diritti fondamentali "non bilanciabili" con le istanze preventive (primi fra tutti il diritto alla vita e il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti).

Con specifico riferimento al ruolo svolto all'interno dei sistemi penali nazionali dai succitati principi generali e diritti fondamentali UE di matrice comparatistica implicitamente contenuti nel diritto primario dell'Unione, merita di essere evidenziato che Vogel aveva chiara la loro attitudine non solo ad armonizzare i suddetti sistemi, ma anche a innalzarne la "qualità". A più riprese egli ha infatti avuto modo di sottolineare che i criteri recepiti dalla Corte di giustizia per l'implementazione di tali principi/diritti, pur nella loro complessità e mutevolezza, si discostano sempre e comunque dal criterio detto del "minimo denominatore comune"⁴⁶, privilegiando di volta in volta il criterio del *maximum standard*⁴⁷, ovvero quello dell'orientamento

⁴² VOGEL (2002b).

⁴³ Cfr. VOGEL (2002d), pp. 527 ss.

⁴⁴ Contenuti non solo nei Trattati, ma anche in testi di diritto derivato.

⁴⁵ Il riferimento è, ovviamente, ai "principi di diritto non scritto" ritenuti dalla Corte di giustizia come facenti parte del diritto primario "non scritto" dell'Unione e da tale Corte ricavati a partire dalle tradizioni costituzionali comuni e dalle convenzioni ratificate da tutti i Paesi UE.

⁴⁶ Cfr., ad esempio, VOGEL (1995a), p. 336.

⁴⁷ In base al quale ai principi generali e ai diritti fondamentali sarebbe assicurato in sede UE il più alto livello di sviluppo e protezione loro attribuito all'interno dei singoli sistemi costituzionali dei Paesi membri.

prevalente⁴⁸, ovvero ancora quello della *better law*⁴⁹; con il risultato – quantomeno nei settori normativi rientranti nell’ambito di applicazione del diritto UE⁵⁰–di obbligare gli Stati membri “meno garantisti” ad adeguare lo sviluppo dei principi/diritti in questione alla luce delle scelte operate al riguardo dagli Stati più inclini alla loro valorizzazione.

Insomma, per quanto sin qui illustrato si può senz’altro affermare che Vogel, pur non essendo in linea di principio per nulla ostile a una “ragionevole” europeizzazione del diritto penale, aveva ben chiaro come essa preveda il ricorso a strumenti e meccanismi potenzialmente lesivi del principio di *extrema ratio* nelle sue diverse articolazioni nonché, più in generale, di taluni diritti fondamentali. Al contempo, tuttavia, egli era consapevole del fatto che l’ordinamento europeo possiede strumenti atti a evitare o comunque circoscrivere al massimo le suddette lesioni.

8.

Gli obiettivi politici e giuridici dell’armonizzazione.

Come in precedenza accennato, negli anni a cavallo tra il XX e il XXI secolo si è a lungo discusso se convenga accontentarsi di perseguire a livello europeo il mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari in materia penale ovvero se ci si debba spingere sino ad attuare un penetrante processo di armonizzazione dei relativi sistemi nazionali sostanziali e processuali; nonché, in quest’ultima prospettiva, se si debba concepire l’armonizzazione penale come meramente funzionale alla cooperazione giudiziaria, oppure come un traguardo da perseguirsi anche per altre e a volte non meno importanti ragioni. Del resto, per lungo tempo il percorso di ravvicinamento dei sistemi penali, reso possibile dall’introduzione col Trattato di Maastricht del c.d. terzo pilastro e delle sue peculiari fonti legali, è stato prioritariamente finalizzato a favorire la cooperazione giudiziaria⁵¹, in vista della quale peraltro una non marginale parte della dottrina riteneva sufficiente valorizzare il principio del mutuo riconoscimento. Solo con Trattato di Lisbona, a seguito del vistoso potenziamento della competenza penale UE, l’armonizzazione penale ha assunto una spiccata autonomia funzionalista, non necessariamente riconducibile alle esigenze di coordinamento tra le autorità deputate a contrastare i reati⁵².

Confermando la sua tendenza a precorrere i tempi, Vogel rientrò nel ristretto novero di studiosi che, pur non rinnegando certo i nessi tra armonizzazione e cooperazione penale, già ben prima della stesura del Trattato di Lisbona (e anche prima del c.d. Trattato costituzionale UE del 2004, come si sa abortito per il “no” di Francia e Olanda) si dimostrarono particolarmente attenti alle ragioni e agli obiettivi dell’armonizzazione, in larga misura ultronei rispetto alla facilitazione del dialogo tra gli organi giudiziari e di polizia dei diversi Paesi membri.

Al riguardo, peraltro, va riconosciuto che anche tra i paladini dell’“armonizzazione poli-funzionale”, i punti di vista non risultavano per nulla coincidenti, i peculiari scopi dell’armonizzazione penale e la loro catalogazione variando anche significativamente dall’uno all’altro autore⁵³. Per parte mia, all’epoca ritenni opportuno distinguere tre fondamentali insiemi di “ragioni dell’armonizzazione”, le quali spesso trasmodavano in veri e propri “obiettivi”, in un continuo, ambiguo rapporto tra “cause” ed “effetti”: le ragioni/obiettivi di carattere strettamente *giuridico*, quelli di ordine *simbolico* e quelle di tipo *pratico*⁵⁴.

Vogel aveva optato per una bipartizione, in quanto le ragioni, o se si preferisce gli obiettivi dell’armonizzazione penale risultavano ai suoi occhi essenzialmente distinti in obiettivi *politici* e obiettivi *giuridici*⁵⁵. All’interno dei primi egli evidenziava innanzitutto l’obiettivo *simbolico*,

⁴⁸ In base al quale da parte di ogni Paese UE tali principi e diritti devono essere sviluppati nel rispetto, appunto, della “tendenza prevalente negli Stati membri”, tenendo altresì conto delle “esigenze del sistema giuridico dell’Unione”.

⁴⁹ In base al quale tutti i Paesi membri devono garantire l’implementazione dei principi generali e diritti fondamentali sulla base non solo dell’“orientamento prevalente negli Stati membri”, ma anche delle “esigenze del diritto UE”.

⁵⁰ Con specifico riferimento al problema dell’ambito applicativo dei principi/diritti sovranazionali cfr., volendo e anche per ulteriori riferimenti bibliografici, BERNARDI (2016), p. 57 ss.

⁵¹ Cfr., in particolare, gli artt. 29 e 31 TUE.

⁵² Cfr., per tutti e limitatamente alla dottrina italiana, GRASSO (2011), p. 2326; SICURELLA (2011), p. 2625, nt. 85.

⁵³ Cfr., tra gli altri, TSITSOURA (1990), p. 139; QUINTERO OLIVARES (1999), p. 51; MANACORDA (2000), pp. 35 ss.; WEYEMBERGH (2004), pp. 137 ss.; DELMAS-MARTY *et al.* (2008); SOTIS (2010), p. 1150.

⁵⁴ Cfr. BERNARDI (2003), pp. 451 ss. Questa partizione è stata talora ripresa e riproposta da una parte della dottrina: cfr., ad esempio, SOTIS (2016), pp. 10 ss.

⁵⁵ Cfr. VOGEL (2002b), pp. 55 ss.

a sua volta strettamente legato al riconoscimento di una vera e propria competenza penale europea; ma segnalava anche la presenza di una sorta di obiettivo *colonialistico*, rinvenibile quantomeno in quei Paesi UE che nell'integrazione penale europea innanzitutto vedevano (e forse tuttora vedono) l'opportunità di esportare nei restanti Stati dell'Unione certi loro istituti e norme di parte generale o speciale, se non anche la loro complessiva idea dello *ius criminale*. Infine, tra gli obiettivi politici dell'armonizzazione penale perseguiti dalle istituzioni sovranazionali, Vogel ravvisava anche quello, *occulto*, di eludere il controllo dei parlamenti nazionali rispetto alle scelte d'incriminazione, stante il ruolo privilegiato dei governi (e non invece delle assemblee democratiche) dei Paesi UE in sede di negoziazione degli strumenti normativi di terzo pilastro.

Tuttavia, secondo quanto anticipato, a giudizio di Vogel l'armonizzazione penale europea assolverebbe anche ad obiettivi definibili come *giuridici*, tra i quali egli metteva innanzitutto in evidenza quello relativo al rafforzamento del mercato comune attraverso una adeguata tutela sanzionatoria. Nei suoi scritti, Vogel ha avuto infatti modo di riprendere più volte il classico argomento secondo cui il ricorso a misure di armonizzazione penale sarebbe indispensabile per la messa in opera del mercato comune, e più precisamente per garantire eguali condizioni di concorrenza. È infatti noto che risposte "a macchie di leopardo" da uno Stato all'altro dell'Unione per gli autori dei medesimi reati economici implicano una complessiva deregolamentazione del diritto commerciale e si traducono in subdole forme di concorrenza sleale, alterando significativamente quel "costo del reato" che, in ambito economico, finisce inevitabilmente a scaricarsi sul prezzo dei prodotti e dunque sulla loro concorrenzialità.

Essendo Vogel ben consapevole delle virtuose sinergie esistenti tra armonizzazione e cooperazione penale, un ulteriore obiettivo *giuridico* che egli vedeva correlato all'armonizzazione penale su impulso UE era l'istituzione e salvaguardia dello "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Vogel teneva tuttavia a precisare che, alla luce del principio di sussidiarietà, l'opera di ravvicinamento delle norme penali nazionali di diritto sostanziale attraverso il ricorso a fonti di (all'epoca in cui l'autore scriveva) terzo pilastro sarebbe legittima solo se strettamente necessaria, oltretutto se, naturalmente, realizzata nei limiti delle competenze penali UE previste dai Trattati.

Infine, secondo Vogel, un obiettivo *giuridico* essenziale dell'armonizzazione penale sarebbe anche quello di garantire un trattamento dei cittadini UE sufficientemente uniforme, tale da assicurare il perseguimento di un superiore, generale ideale di equità in un contesto di crescente omogeneità socio-culturale su scala continentale. In questo senso, la costante aspirazione di Vogel al consapevole sviluppo di una politica criminale comune tesa a ravvicinare le risposte sanzionatorie previste dai Paesi membri nei confronti degli illeciti di rilievo eurounitario appare collegata all'auspicata nascita di una "identità penale europea" connessa a un comune sentire attento certo anche per via extragiuridica, ma altresì favorito delle stesse fonti penali dell'Unione⁵⁶.

9. L'attualità degli scritti di Vogel sul diritto penale europeo al vaglio del mutato quadro istituzionale e socio-culturale.

Certamente, sino all'ultimo Vogel ha studiato a fondo l'evoluzione del diritto penale europeo, spaziando dalle innovazioni introdotte in materia dal Trattato di Lisbona⁵⁷ al sistema sanzionatorio dell'Unione⁵⁸, dalle funzioni dell'armonizzazione penale⁵⁹ agli sviluppi della politica criminale UE⁶⁰ e alle più controverse sentenze emesse dalla Corte di giustizia proprio nell'anno in cui egli è venuto a mancare⁶¹.

Resta il fatto che in molti casi gli scritti di Vogel in tema di diritto penale europeo si rivelano storicamente datati, risalendo nella massima parte dei casi al "periodo del terzo pilastro UE"; un periodo, dunque, ancora alquanto recente eppure per molti aspetti ben diverso da

⁵⁶ Cfr., in questo senso, VOGEL (2003c), pp. 138 ss., il quale qui mostra di far tesoro delle riflessioni di SIEBER (1991), p. 963.

⁵⁷ Cfr., in particolare, VOGEL (2012c); VOGEL (2012d), pp. 41 ss.

⁵⁸ Cfr. VOGEL e BRODOWSKI (2011a), pp. 153 ss.; VOGEL e BRODOWSKI (2011b), pp. 177 ss.

⁵⁹ Cfr., in particolare, VOGEL (2013a), pp. 269 ss.

⁶⁰ Cfr., specificamente, J. VOGEL (2014), pp. 635 ss.

⁶¹ Cfr. J. VOGEL (2013c).

quello attuale, come si sa caratterizzato da *una radicale riforma dell'UE* che ha implicato l' almeno tendenziale superamento di taluni rilievi critici mossi da Vogel ai meccanismi attraverso i quali il diritto penale si "europeizza".

Al riguardo, due esempi potranno bastare. In primo luogo, è risaputo che il Trattato di Lisbona – non a caso considerato il "Trattato dei parlamenti" – da un lato ha significativamente rafforzato il ruolo del Parlamento europeo in ambito penale, dall'altro lato ha previsto per i parlamenti nazionali diritti e doveri che rafforzano le loro prerogative in seno all'Unione europea, in particolare in relazione alla valutazione delle politiche attuate nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁶². In sostanza, a seguito del Trattato del 2007-2009 le suddette assemblee legislative, ciascuna nel proprio ambito, costituiscono ormai gli indiscussi "pilastri della doppia legittimazione democratica europea"⁶³.

Ed ecco allora che, *per quanto concerne il Parlamento europeo*, l'adozione della procedura legislativa ordinaria (cfr. art. 294 TFUE) per tutte le fonti penali dell'Unione⁶⁴ implica di fatto il superamento della massima parte delle critiche mosse da Vogel a tali fonti in ragione del mancato rispetto del principio di legalità-democraticità da esse dimostrato. Infatti è legittimo ritenere che, nel momento in cui rispetto alle fonti in questione questo Parlamento diviene colegislatore al pari del Consiglio, un certo "coefficiente di democraticità" venga comunque garantito⁶⁵.

Per quanto poi concerne i parlamenti nazionali, appare evidente che l'obiettivo *occulto* dell'armonizzazione penale in precedenza adombrato da Vogel (obiettivo, come si ricorderà, da lui correlato alle allora inadeguate procedure UE di adozione delle fonti penali dell'Unione e consistente nella volontà da parte delle istituzioni sovranazionali di eludere il controllo delle assemblee domestiche in ambito penale) parrebbe oggi ridimensionato a seguito del varo dei protocolli n. 1 e 2 del Trattato di Lisbona. Se infatti, sino al Trattato di Lisbona, la partecipazione dei parlamenti nazionali alla fase ascendente del processo legislativo europeo risultava davvero poco significativa⁶⁶, questo stato di cose appare indubbiamente mutato grazie ai succitati protocolli⁶⁷, attraverso i quali viene infine regolamentato un dialogo diretto⁶⁸ tra le istituzioni UE e gli organi democratici nazionali nella suddetta fase di tale processo. E se è vero che il dialogo in questione non impedisce, in caso di parere negativo del parlamento nazionale, l'adozione di direttive d'armonizzazione penale da questo ritenute non in linea col principio di sussidiarietà⁶⁹, è anche vero che il nuovo meccanismo di comunicazione tra il Parlamento UE e i paralleli organi dei Paesi membri risulta pur sempre preziosa e ricca di valenze democratiche⁷⁰, consentendo alle assemblee politiche nazionali di far giungere forte e chiaro il

⁶² Cfr. la *Relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona. Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona (2008/2120(INI))*.

⁶³ *Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (2013/2185(INI))*, considerando G.

⁶⁴ A dire il vero, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 83.2 TFUE, nelle ipotesi di competenza penale accessoria dell'Unione europea le relative direttive d'armonizzazione penale potrebbero teoricamente essere adottate in certi casi anche secondo una procedura legislativa speciale (e dunque senza l'intervento vincolante del Parlamento UE). Tuttavia, per le ragioni da me altrove esposte (e qui inutili da riproporre nei dettagli), in pratica tale eventualità sembra davvero oltremodo remota se non addirittura da escludersi. Cfr. BERNARDI (2012), pp. 59 s.

⁶⁵ Non manca però chi ritiene che anche dopo le nuove procedure di adozione degli atti UE previste dal Trattato di Lisbona, in capo a questi ultimi permanga un significativo deficit di legalità-democraticità. Cfr. ad esempio, con varietà di argomentazioni, PAONESSA (2009), pp. 254 ss.; RASPADORI (2009), pp. 125 ss., e bibliografia ivi riportata. Tuttavia per un ridimensionamento di tali critiche cfr., per tutti, GRANDI (2020), pp. 117 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.

⁶⁶ Dato che il *Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea* allegato al trattato di Amsterdam si limitava a prevedere che le proposte legislative UE fossero comunicate ai suddetti Parlamenti, il cui ruolo meramente consultivo consentiva loro di evidenziare l'eventuale inopportunità "politica" di un dato progetto UE, ma non di paralizzarne l'iter legislativo.

⁶⁷ Come si sa, il primo di questi verte *sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea* e intende innanzitutto rafforzare i rapporti tra i Parlamenti dei Paesi membri e il Parlamento europeo migliorando la qualità delle informazioni trasmesse ai Parlamenti nazionali e disciplinando l'invio da parte di questi alle istituzioni europee del loro parere sulla conformità dei progetti legislativi UE al principio di sussidiarietà. Quanto poi al secondo protocollo, incentrato *sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità*, esso conferisce appunto ai Parlamenti nazionali il potere di controllare la conformità di tali progetti UE ai suddetti principi. Limitatamente ai progetti europei in materia penale, se almeno un quarto dei parlamenti nazionali fornisce un parere negativo in merito alla conformità di un dato progetto UE al principio di sussidiarietà, sono previste apposite procedure di riesame del progetto e supplementi di motivazione in caso di mantenimento dello stesso. In argomento cfr., *amplius* e per tutti, GRANDI (2010), pp. 48 ss.

⁶⁸ Non filtrato cioè dai governi nazionali.

⁶⁹ In quanto il *Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità* in questione prevede solo (e a certe condizioni) un aggravio delle relative procedure d'adozione, e non invece l'interruzione delle stesse, la quale potrà avvenire esclusivamente in taluni ben circoscritti casi previsti all'art. 7.2 e 3 del Protocollo in questione. Ciò spiega perché una parte della dottrina esprima dubbi sulla adeguatezza dei succitati poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona. Cfr., ad esempio, DE PASQUALE (2008), p. 67; concordemente PAONESSA (2009), p. 18.

⁷⁰ Cfr., tra gli altri, MANZELLA (2008), p. 444; MORVIDUCCI (2008), p. 86; PORCHIA (2010), pp. 642 ss.

loro giudizio sui progetti normativi dell'Unione⁷¹, e spesso inducendo le istituzioni europee a rinunciare ai loro progetti ovvero a assoggettare questi ultimi a significative modifiche⁷².

Vero è comunque che Vogel aveva nei suoi ultimi scritti, e in particolare in quelli concernenti la cooperazione e armonizzazione penale nel Trattato di Lisbona, evidenziato come le modifiche da questo apportate al c.d. dialogo politico europeo fossero funzionali alla soluzione di taluni dei problemi in precedenza da lui stesso segnalati. Si può quindi dire che la produzione scientifica di Vogel sul diritto penale dell'Unione costituisce un *continuum*, un progressivo aggiornamento dello stato dell'arte grazie al quale egli provvedeva a segnalare al lettore il “morto” e il “vivo” dei suoi precedenti lavori.

Se dunque l'opera di Vogel tiene conto di tutta *l'evoluzione istituzionale* dell'Unione sin qui avutasi, non altrettanto sembra però possibile dire per quanto riguarda *l'evoluzione del clima socio-politico* in Europa. Sebbene infatti nel corso del ventennio in cui Vogel ha prodotto i suoi lavori di diritto penale europeo tale clima non sia certo rimasto sempre lo stesso, i più significativi mutamenti al riguardo si sono indubbiamente avuti proprio in questi ultimi anni, a seguito della forte crescita di movimenti populistici ed euroscettici tesi, se non addirittura a decretare *tout court* la fine dell'Unione, quantomeno a ridimensionare le prerogative di quest'ultima tramite la restituzione ai Paesi membri di quote di sovranità attualmente lasciate in via condivisa o esclusiva a tale organizzazione sovranazionale.

Orbene, pare difficile negare che questo nuovo clima di diffidenza verso l'Europa possa rendere meno agevole il mutamento dei paradigmi concettuali auspicato dallo stesso Vogel in vista dell'affermazione di una politica criminale e di una dogmatica penale di portata continentale. Insomma, il perseguimento di quella già ricordata “identità penale europea” che (per vero, non senza cautele) Vogel auspicava a partire da una tradizione giuridico-culturale comune ai Paesi del Vecchio Continente⁷³, pare oggi ostacolata dalla prepotente rinascita di pulsioni nazionaliste destinate a fare strame del “principio di apertura metodologica” a suo tempo immaginato da Kristian Khül⁷⁴ e prontamente riproposto da Vogel nei suoi scritti.

La morte di Vogel ci ha impedito di sapere come il nuovo contesto europeo avrebbe inciso su un giurista tanto affascinato dalla logica della “interlegalità” quanto, al contempo, legato al “principio di realtà”. Certo è però che Vogel ha avuto la capacità raddomantica di cogliere con estrema chiarezza taluni nodi di fondo correlati al processo di europeizzazione del diritto penale; nodi solo da ultimo divenuti – anche ma non esclusivamente a causa del montante sovranoismo – di bruciante attualità. Qui basti accennare alla questione relativa al ruolo riservato, nel processo di costruzione europea, ai principi e diritti fondamentali così come alle Corti sovranazionali e domestiche demandate alla loro gestione; un ruolo che dovrebbe essere innanzitutto di garanzia, e che viceversa rischia a volte di risultare di mera “standardizzazione”, almeno alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Le ragioni di questo stato di cose, invero, sono almeno due. La prima è che, come si sa, tale Corte è l'organo per eccellenza deputato a vigilare sull'integrazione dei Paesi membri, e quindi rischia di privilegiare questa sua funzione anche a scapito di altre pur essenziali funzioni di più recente acquisizione o comunque da essa meno interiorizzate⁷⁵. La seconda ragione risiede nel fatto che – stante il diverso grado di sviluppo di certi principi/diritti fondamentali dall'uno all'altro dei Paesi UE e stante l'impossibilità materiale per la Corte di giustizia di “potenziare” certi principi/diritti senza “depotenziarne” altri contrapposti ai primi – questa stessa Corte si rivela inevitabilmente incapace di garantire sempre e comunque il rispetto del criterio del *maximum standard* in sede di elaborazione dei principi generali e diritti fondamentali di fonte europea⁷⁶.

Il risultato di tale stato di cose è, purtroppo, ben noto: a partire da talune importanti pronunce della Corte di giustizia del 2013, il dialogo tra quest'ultima e una parte delle Corti

⁷¹ Tant'è che taluni commentatori hanno intravisto nelle prerogative attribuite ai parlamenti nazionali un segnale di rinazionalizzazione di un diritto europeo ormai soggetto a forti intrusioni da parte degli organi rappresentativi nazionali, portatori delle loro peculiari istanze. Cfr., emblematicamente e per tutti, CARETTI (2010), p. 9; RUGGIERI (2008), pp. 140 ss.

⁷² Sul punto cfr., diffusamente e limitatamente all'Italia, ESPOSITO (2013), pp. 43 ss.

⁷³ Tradizione secondo Vogel riconducibile a un umanesimo di fondo che nel diritto criminale dei Paesi UE troverebbe riscontro nel divieto innanzitutto delle “pene atroci”: cfr. VOGEL (2014), pp. 517 ss.

⁷⁴ VOGEL (1997b), pp. 801.

⁷⁵ Si allude, essenzialmente, alla funzione garantistica correlata al fatto che la Corte UE è anche “Corte dei diritti”, specie a seguito del Trattato di Lisbona che ha reso giuridicamente vincolante la CDFUE.

⁷⁶ Vale a dire, essenzialmente, dei principi generali e diritti fondamentali sanciti dalla CDFUE ovvero ricavati dalle tradizioni costituzionali comuni.

costituzionali si è progressivamente inasprito sino ad assumere i tratti di una vera e propria lotta nella quale ciascun organo pretende con forza di affermare il proprio ruolo egemone. Ed è appunto alla vigilia di questa stagione di scontri che Vogel pubblica un importante editoriale in cui vengono sintetizzati i rischi correlati a un uso della Carta europea dei diritti fondamentali da parte della Corte di giustizia atto a privilegiare la funzione di integrazione su quella di garanzia⁷⁷. In questo breve ma prezioso scritto, volto appunto a commentare le più discusse sentenze penali emesse dalla Corte di giustizia nel 2013, Vogel si discosta dall'opinione di quanti hanno visto nei suddetti arresti i tratti di un vero e proprio colpo di stato, ma al contempo ritiene che rispetto ad essi sia "necessaria una certa resistenza" da parte delle Corti domestiche, onde far sì che i principi/diritti fondamentali possano davvero fruire del livello di protezione loro assicurato, almeno sulla carta, dall'art. 53 CDFUE oltreché dalle Costituzioni nazionali. In questo lavoro il tema dei controlimiti – invero abbozzato da oltre cinquant'anni ma destinato a essere pienamente illuminato solo a seguito dei recenti, celeberrimi casi R.⁷⁸, OMT⁷⁹ e Taricco⁸⁰, viene dunque ben fissato nei suoi lineamenti essenziali.

Insomma, per quanto appena ricordato, se è vero che dai tempi dei lavori di Vogel sul diritto penale europeo il clima generale è vistosamente cambiato, è anche evidente che egli ha saputo percorrere "tempi nuovi" in cui oggi viviamo, peraltro anch'essi aperti ai più diversi sviluppi.

Ora, mai come in quest'ultimo periodo denso di paure e incertezze l'approccio migliore per far fronte alle incognite del futuro penale dell'Europa resta quello di Vogel: lucido, privo di pregiudizi, attento nel descrivere i possibili percorsi dell'europeizzazione penale valutando le ragioni della modernità senza dimenticare il contesto socio-politico dei Paesi membri, intransigente nell'esigere il rispetto dei diritti fondamentali.

Si può dunque concludere affermando che il metodo di Vogel, così come molte delle sue riflessioni e delle sue proposte qui rapsodicamente e inadeguatamente ricordate, restino di estrema attualità. Per questo il nome di Vogel ricorre tuttora, spessissimo, nelle note a piè di pagina dei nuovi testi in tema di diritto penale europeo scritti nelle più diverse lingue. Per questo tutti noi che lo abbiamo conosciuto continueremo anche in futuro a leggerlo con attenzione ricordandone l'aperto sorriso, l'allegria con cui ci salutava e con cui mascherava il suo duro lavoro troppo presto interrotto.

Bibliografia

BERNARDI, Alessandro (2003): "Opportunité de l'harmonisation", in DELMAS-MARTY, Mireille, GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève, LAMBERT-ABDELGAWAD, Elizabeth (eds.): *L'harmonisation des sanctions pénales en Europe* (Paris, Société de législation comparée), pp. 451-463

BERNARDI, Alessandro (2012): "La competenza penale accessoria dell'Unione europea: problemi e prospettive", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 43-78

BERNARDI, Alessandro (2016): "Il difficile rapporto tra fonti penali interne e fonti sovranazionali", in AA.VV.: *La crisi della legalità. Il "sistema vivente" delle fonti penali* (Napoli, Edizioni Scientifiche italiane), pp. 7-92

CARETTI, Paolo (2010): "Il ruolo dei parlamenti nazionali prima e dopo il Trattato di Lisbona", in *Osservatorio sulle fonti.it*, 3, pp. 1-11

DE PASQUALE, Patrizia (2008): "Il riparto di competenze tra Unione e Stati membri", *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, pp. 60-69

DE SOUSA SANTOS, Boaventura (1995): *Toward a New Common Sense. Law, Science and*

⁷⁷VOGEL (2013c), p. 1.

⁷⁸ Cfr. *BVerfG*, sent. 15 dicembre 2015.

⁷⁹ Cfr. *BVerfG*, sentt. 14 gennaio 2014 e 21 giugno 2016.

⁸⁰ Verosimilmente da ritenersi concluso con la sentenza 10 aprile 2018 n. 115 della nostra Corte costituzionale. Va comunque sottolineato che ulteriori e assai dibattuti casi hanno visto forme di scontro anche più dure tra la Corte di giustizia da un lato e talune ulteriori Supreme Corti, in particolare quella danese e quella ceca.

Politics in the Paradigmatic Transition (Londra, Butterwoths)

DELMAS-MARTY, Mireille, PIETH, Mark, SIEBER, Ulrich (eds.) (2008), *Les chemins de l'harmonisation pénale - Harmonising Criminal Law* (Paris, Société de législation comparée)

ESPOSITO, Antonio (2013): "La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE", in *federalismi.it*, 2, pp. 1-74

GRANDI, Ciro (2010): *Riserva di legge e legalità penale europea* (Milano, Giuffrè)

GRASSO, Giovanni (2011): "Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell'Unione", in AA.Vv.: *Studi in onore di Mario Romano* (Napoli, Jovene), pp. 2307-2350

MANACORDA, Stefano (1998): "Le *Corpus juris* et l'«unification tempérée» dans la construction de l'espace pénal européen contre la fraude", *Justices*, 10, pp. 61-73

MANACORDA, Stefano (2000): "L'armonizzazione dei sistemi penali: una introduzione", in AA.VV.: *La giustizia italiana nella prospettiva internazionale* (Milano, Giuffrè), pp. 35-74

MANZELLA, Andrea (2008): "Un Trattato necessitato", in BASSANINI Franco e TIBERI Giulia (eds.): *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona* (Bologna, Il Mulino) pp. 469-488

MORVIDUCCI, Claudia (2008): "Il ruolo dei parlamenti nazionali", *Diritto pubblico comparato europeo*, 1, pp. 83-93

OST, François e VAN DE KERCHOVE, Michel (2002): *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit* (Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis)

PAONESSA, Caterina (2009): *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari* (Pisa, Edizioni ETS)

PORCHIA, Ornella (2010): "La sussidiarietà attraverso il riordino delle competenze? Il trattato di riforma e la ripartizione delle competenze", *Studi sull'integrazione europea*, 3, pp. 631-651

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (1999): "La unificación de la Justicia Penal en Europa", *Revista Penal*, 3, pp. 51-60

RASPADORI, Fabio (2009): "Il deficit di rappresentatività del Parlamento europeo: limiti e soluzioni", *Studi sull'integrazione europea*, 1, pp. 121-132

RUGGERI, Antonio (2008): "Fonti europee e fonti nazionali al giro di boa di Lisbona: ritorno al passato o avventura nel futuro?", *Diritto pubblico comparato europeo*, 1, pp. 124-142

SCHÜNEMANN, Bernd (2001): "Strafrechtsdogmatik als Wissenschaft", in *Festschrift für Claus Roxin* (Berlin, De Gruyter), pp. 1-32

SICURELLA, Rosaria (2011): "Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell'Unione europea in materia penale", in AA.Vv.: *Studi in onore di Mario Romano* (Napoli, Jovene), pp. 2569-2644

SIEBER, Ulrich (1991): "Europäische Einigung und Europäische Strafrecht", *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)*, 103, pp. 957-979

SIEBER, Ulrich (2013): "Ricordo di Joachim Vogel", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1607-1611

SOTIS, Carlo (2010): “Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea”, *Cassazione penale*, 3, pp. 326-346

SOTIS, Carlo (2016): “Estado actual y perspectivas de futuro en la armonización del derecho penal material”, in <http://www.cienciaspenales.net/files/2016/10/2carlo-sotis.pdf>, pp. 1-21

TIEDEMANN, Klaus (2001): “EG und EU als Rechtsquellen des Strafrechts”, in *Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001* (Berlin-New York, Walter de Gruyter), pp. 1401-1414

TSITSOURA, Aglaia (1990): “Faut-il un droit pénal européen?”, *Pouvoirs*, 55, p. 133-140

VERVAELE, John A.E. e DELMAS-MARTY, Mireille (eds.) (2003): *L’attuazione del Corpus Juris negli Stati Membri* (Bruxelles, Commissione Europea, OLAF)

VOGEL, Joachim (1993): “Die Kompetenz der EG zur Einführung supranationaler Sanktionen”, in DANNECKER, Gerhard (eds.): *Die Bekämpfung des Subventionsbetrugs im EG-Bereich* (Köln, Bundesanzeiger Verlag), pp. 170-187

VOGEL, Joachim (1995a): “Wege zu europäisch-einheitlichen Regelungen im Allgemeinen Teil des Strafrechts”, *JuristenZeitung (JZ)*, pp. 331-341

VOGEL, Joachim (1995b): “Frode ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 601-631 (versione in italiano); “Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 631-652 (versione in tedesco)

VOGEL, Joachim (1997a): “GELDWÄSCHE - EIN EUROPaweIT HARMONISIERTER TATBESTAND”, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)*, 109, pp. 335-356

VOGEL, Joachim (1997b): “Europäisierung der Strafrechtswissenschaft”, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)*, 109, pp. 777-807

VOGEL, Joachim (1998): “Elemente der Straftat: Bemerkungen zur französischen Straftatlehre und zur Straftatlehre des common law”, *Goldammer’s Archiv für Strafrecht (GA)*, pp. 127-152

VOGEL, Joachim (2000a): “Criminal Law General Part: Articles 9-17 / Droit pénal général: Articles 9-17”, in DELMAS-MARTY, Mireille e VERVAELE, John A. E. (eds.): *The Implementation of the Corpus Juris in the Member States / La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États Membres* (Antwerpen - Groningen - Oxford, Intersentia), vol. I, pp. 249-304 (versione in inglese), pp. 257-316 (versione in francese)

VOGEL, Joachim e TIEDEMANN, Klaus (2000b): “National report of Germany / Rapport national allemande”, in DELMAS-MARTY, Mireille e VERVAELE, John A. E. (eds.): *The Implementation of the Corpus Juris in the Member States / La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États Membres* (Antwerpen - Groningen - Oxford, Intersentia), vol. II, pp. 349-415

VOGEL, Joachim (2001a): “Admissibility and Evaluation of Evidence: National report of Germany”, in DELMAS-MARTY, Mireille e VERVAELE, John A.E. (eds.): *The Implementation of the Corpus Juris in the Member States / La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les États Membres* (Antwerpen - Groningen - Oxford, Intersentia), vol. IV, pp. 307-317

VOGEL, Joachim (2001b): “Abschaffung der Auslieferung? Kritische Anmerkungen zur Reform des Auslieferungsrechts in der Europäischen Union”, *JuristenZeitung (JZ)*, p. 937-943

VOGEL, Joachim (2001c): “¿Supresión de la extradición? Observaciones críticas en relación con la reforma de la legislación en materia de extradición en la Union europea”, in BACIGA-

LUPO ZAPATER, Enrique (eds.): *El derecho penal internacional. Cuadernos de Derecho Judicial VII-2001* (Madrid, Consejo General del Poder Judicial), pp. 171-198

VOGEL, Joachim (2002a): “Strafrechtlicher Schutz des Euro vor Geldfälschung - Europäischer Rechtsrahmen und Anpassungsbedarf im deutschen Recht”, *Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP)*, pp. 7-11

VOGEL, Joachim (2002b): “Why is the harmonisation of penal law necessary? A comment”, in KLIP André e VAN DER WILT Harmen (eds.): *Harmonisation and harmonising measures in criminal law* (Amsterdam, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences), pp. 55-64

VOGEL, Joachim (2002c): “Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal material de la Union Europea”, *Revista penal*, pp. 112-128

VOGEL, Joachim (2002 d): “Europäische Kriminalpolitik - europäische Strafrechtsdogmatik”, *Goldammer's Archiv für Strafrecht (GA)*, pp. 517-534

VOGEL, Joachim (2003a): “Harmonisierung des Strafrechts in der Europäischen Union”, *Goldammer's Archiv für Strafrecht (GA)*, pp. 314-344

VOGEL, Joachim (2003b): “Die europäische polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen im Wandel”, in Juristische Fakultät der Universität Tübingen (eds.): *Recht im Wandel* (Tübingen, Mohr Siebeck), pp. 45-63.

VOGEL, Joachim (2003c): “Política criminal y dogmática penal europeas”, *Revista Penal*, 11, pp. 138-150.

VOGEL, Joachim (2003d): “Principio de legalidad, territorialidad y competencia judicial”, in *Eurodelitos. El derecho penal económico en la Unión Europea* (Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha), pp. 31-34

VOGEL, Joachim (2003e): “Presupuestos y exclusión de la responsabilidad subjetiva”, in *Eurodelitos. El derecho penal económico en la Unión Europea* (Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha), pp. 39-43

VOGEL, Joachim (2003f): “Stand und Tendenzen der Harmonisierung des materiellen Strafrechts in der Europäischen Union”, in HILGENDORF, Eric, LAUBENTHAL, Klaus, ZIESCHANG, Frank: *Strafrecht und Kriminalität in Europa* (Baden-Baden, Nomos), pp. 29-56

VOGEL, Joachim (2004a): “Criminal Responsibility – Parties to the Offence”, in CULLEN, Peter (ed.): *Enlarging the Fight against Fraud in the European Union: Penal and Administrative Sanctions, Settlement, Whistleblowing and Corpus Juris in the Candidate Countries* (Köln, Bundesanzeiger), pp. 45-73

VOGEL, Joachim (2005a): “Derecho Penal y Globalización”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, pp. 113-126

VOGEL, Joachim (2005b): “Europäischer Haftbefehl und deutsches Verfassungsrecht”, *JuristenZeitung (JZ)*, pp. 801-809

VOGEL, Joachim (2005c): “The European arrest warrant, ne bis in idem and the problem of multiple Jurisdictions”, in GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève e MANACORDA, Stefano (eds.): *L'intégration pénale indirecte. Interactions entre droit pénal et coopération judiciaire au sein de l'Union européenne* (Paris, Société de législation comparée), pp. 155-177

VOGEL, Joachim (2005d), “European integration and German criminal law”, in GIUDICELLI-DELAGE, Geneviève e MANACORDA, Stefano (eds.): *L'intégration pénale indirecte. Inte-*

ractions entre droit pénal et coopération judiciaire au sein de l'Union européenne (Paris, Société de législation comparée), pp. 313-330

VOGEL, Joachim (2006): "The future of European integration in the area of criminal justice", in SCHÜNEMANN, Bernd (ed.): *Ein Gesamtkonzept für die europäische Strafrechtspflege. A programme for European Criminal Justice* (Köln/Berlin, Heymanns), pp. 372-381

VOGEL, Joachim (2007): "Gemeinsame Standards für Strafverfahren in der Europäischen Union", *Strafverteidiger (StV)*, pp. 206-214

VOGEL, Joachim (2008): "La internacionalización del Derecho penal y del Proceso penal", *Revista Penal*, 22, pp. 160-167

VOGEL, Joachim (2010): "Transkulturelles Strafrecht", *Goldammer's Archiv für Strafrecht (GA)*, pp. 1-14

VOGEL, Joachim e BRODOWSKI, Dominik (2011a): "Allgemeiner Teil des supranationalen Sanktionenrechts", in SIEBER, Ulrich, BRÜNER Franz-Hermann, SATZGER Helmut, VON HEINTSCHEL-HEINEGG, Bernard (eds.): *Europäisches Strafrecht* (Baden-Baden, Nomos), pp. 143-165

VOGEL Joachim e BRODOWSKI Dominik (2011b): "Besonderer Teil des supranationalen Sanktionenrechts (Überblick)", in SIEBER, Ulrich, BRÜNER, Franz-Hermann, SATZGER, Helmut, VON HEINTSCHEL-HEINEGG, Bernard (eds.): *Europäisches Strafrecht* (Baden-Baden, Nomos), pp. 166-180

VOGEL, Joachim (2011c): "Diskussionsbemerkungen: Instrumentelle Strafrechtsverglei- chung", in BECK, Susanne, BURCHARD, Cristoph, FATEH-MOGHADAM, Bijian (eds.): *Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung* (Baden Baden, Nomos), pp. 205-212

VOGEL, Joachim (2012a): "Der Einfluss der strafrechtlichen Rechtsprechung des EGMR auf das BVerfG und den BGH", in JAHN, Matthias e NACK, Armin (eds.): *Gegenwartsfragen des europäischen und deutschen Strafrechts* (Köln, Heymann), pp. 23-32

VOGEL, Joachim (2012b): "Strafrecht und Strafrechtswissenschaft im internationalen und europäischen Rechtsraum", *JuristenZeitung (JZ)*, pp. 25-31

VOGEL, Joachim (2012c): "Artt. 82-83-84-85-86 TFUE", in GRABITZ, Eberhard, HILF, Meinhard, NETTESHEIM, Martin (eds.): *Das Recht der Europäischen Union* (München, C.H. Beck), pp. 1-42

VOGEL, Joachim (2012d): "Die Strafgesetzgebungskompetenzen der Europäischen Union nach Art. 83, 86 und 325 AEUV", in AMBOS, Kai: *Europäisches Strafrecht post-Lissabon* (Göttingen, Universitätsverlag), pp. 41-56

VOGEL, Joachim (2013a): "Begriff und Ziele der Harmonisierung", in BÖSE, Martin (ed.): *Enzyklopädie Europarecht: Europäisches Strafrecht mit polizeilicher Zusammenarbeit* (Baden-Baden, Nomos), pp. 269-287

VOGEL, Joachim (2013b): "Evaluation", in BÖSE, Martin (ed.): *Enzyklopädie Europarecht: Europäisches Strafrecht mit polizeilicher Zusammenarbeit* (Baden-Baden, Nomos), pp. 947-965

Vogel, Joachim (2013c): "Radu – Melloni – Åkerberg Fransson: Staatsstreich in Luxemburg?", *Strafverteidiger (StV)*, 5, I (Editorial)

VOGEL, Joachim (2014): "Kriminalpolitikwissenschaft und Europäische Kriminalpolitik", in HEGER, Martin, KELKER, Brigitte, SCHRAM, Edward (eds.): *Festschrift für Kristian Kühl* (München, C.H. Beck), pp. 635-650

VON BOGDANDY, Armin (2017): “Il diritto europeo oltre l’Unione sempre più stretta”: ricostruzione del concetto e della metodologia comparativa della Corte di giustizia”, *Diritto dell’Unione europea*, 1, pp. 9 -38

WEIGEND, Thomas (1993): “Strafrecht durch internationale Vereinbarungen – Verlust an nationaler Strafrechtskultur?”, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)*, 105, pp. 774-802

WEYEMBERGH, Anne (2004): *L’harmonisation des législations: conditions de l’espace pénal européen et révélateur de ses tensions* (Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>